

nozione penalistica del crimine politico e quella segnata agli artt. 10 e 26 Cost.

Il capitolo secondo (« prospettiva storico giuridica del delitto politico e ragion d'essere del relativo postulato dommatico ») è dedicato (sezione prima) all'esame delle diverse configurazioni storiche assunte dal crimine politico dalla esperienza romana, all'epoca delle monarchie nazionali fino alla rivoluzione francese e al periodo liberale. Sono posti poi (sezione seconda) i rapporti con la disciplina attuale, rilevandosi come l'indagine concernente i delitti contro la personalità dello Stato rispecchi « l'evoluzione ovvero l'involuzione del potere politico dominante di cui appunto il reato politico ha rappresentato in ogni epoca storica la forma più avanzata di tutela ».

Una prima conclusione conferma come la nozione di personalità dello Stato non riesca ad esprimere nel sistema penale vigente tutti gli interessi politici che ad essa si collegano. Ad essa l'A. propone di sostituire quella di « ordinamento politico-costituzionale » che potrebbe « con sufficiente chiarezza indicare tutti gli interessi politici concernenti sia le supreme istituzioni sia gli organismi sociali dotati di forza politica sia i singoli individui ».

Il capitolo terzo tenta la verifica del proposto postulato dommatico attraverso una analisi delle norme penali. Premessa la distinzione tra teoria oggettiva e teoria soggettiva del delitto politico, l'A. passa in rassegna le figure salienti quali i delitti di attentato, il vilipendio, i reati di associazione politica, i fatti afferenti la tutela del segreto politico, fino ad indagare sulla natura politica dei reati ministeriali e di quelli militari.

Date le premesse l'A. (nel capitolo quarto, dedicato ai più recenti problemi dell'illecito politico) non poteva non riconoscere ai delitti terroristici la qualità di crimine politico. Tuttavia, a seguito di un *excursus* sopra l'attività degli organismi internazionali in materia di controllo del terrorismo, fino alla convenzione firmata a Strasburgo nel 1977 dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, si giunge alla conclusione che sia possibile escludere i crimini terroristici dal trattamento privilegiato previsto per gli altri delitti politici: e ciò in considerazione della particolare gravità di questi fatti.

Concludono il lavoro brevi considerazioni sul tipo criminologico del delinquente politico, rese opportune dalla difficoltà più volte riscontrata di distinguere, quanto a costituzione soggettiva e motivi a delinquere, il delinquente politico da quello pseudo politico (S.F.).

---

LUIGI M. SOLIVETTI, *Controllo dell'antisocialità e trattamenti preventivi*. Franco Angeli, *Crimine e devianza*, 1981.

L'Autore che, oltre ad essere un docente di sociologia presso la facoltà di statistica dell'Università di Roma, svolge attività in qualità di esperto presso gli istituti penitenziari del Ministero di Grazia e

Giustizia, con il presente lavoro coglie la problematica del controllo del comportamento antisociale nei suoi molteplici aspetti.

La ricerca è di sociologia comparata e si articola in cinque capitoli e in una introduzione.

I titoli di quest'ultima e dei capitoli sono davvero significativi perché sono ricchi di sostanziosi contenuti, tutti volti a chiarire la prevenzione del comportamento antisociale in una società moderna; il trattamento dei giovani in Gran Bretagna e le disposizioni per gli adulti; le modifiche e le innovazioni nei metodi di trattamento; la nuova legislazione sul trattamento dei minori; il controllo dell'uso delle droghe in Gran Bretagna.

In quest'ultimo punto il Solivetti ha offerto, nel suo volume *Perché la droga*, Angeli, 1980, una visione delle cause che spingono il soggetto all'uso degli stupefacenti.

Il controllo dell'antisocialità è messo a fuoco con una competenza che è caratteristica prima di chi ha colto direttamente le problematiche criminologiche e penitenziarie, di chi ha affrontato il problema del detenuto in modo rigorosamente professionale nel vivo delle dinamiche che si verificano nell'interno di un carcere a contatto con soggetti detenuti.

La tematica ha carattere unitario perché un filo conduttore lega mirabilmente tutti gli aspetti particolari.

Alla luce di quest'ultima considerazione sono strettamente correlati la sanzione penale come deterrente, la minaccia della pena detentiva, la ricerca di misure alternative, la *Parole*, la sospensione della pena, l'*After-care*, la sospensione delle pene detentive, il *Group Work*, la problematica minorile.

L'analisi delle predette tematiche viene condotta in modo critico e comparativo.

La comparazione tiene presente soprattutto le correnti e le metodologie italiane in rapporto a quelle britanniche.

L'Autore mostra, nel corso della sua ricerca critica, di conoscere molto bene la legislazione, sulla materia, della Gran Bretagna che « da più tempo e in modo più continuativo ha portato avanti concretamente il concetto della prevenzione di nuovi comportamenti antisociali ».

Ma vediamo più da vicino l'analisi critica con cui l'Autore mette a fuoco la delicata problematica relativa alla risocializzazione e alle metodologie di trattamento.

Il concetto di prevenzione si configura spesso in modo nettissimo come un'istanza tradizionale ed arcaica, costitutivo ineliminabile di qualsiasi sistema giuridico-sociale che ha immanente una teologia di controllo sociale.

Nel contempo detto concetto, di natura squisitamente preventiva, rappresenta una peculiare prospettiva moderna intesa ad impostare razionalmente e ad affrontare con decisione il complesso ed intricato problema dell'antisocialità che, spesso, per le molteplici implicanze ed interferenze, si prospetta e si pone come terribile problematica.

Si potrebbe pensare, alla luce di questa considerazione, che sistemi basati sulla repressione non possano minimamente accogliere tali concetti di prevenzione.

Invece, secondo l'Autore, il concetto di prevenzione è comunque presente anche in sistemi giuridici ispirati più specificamente a criteri « repressivi », come, ad esempio, nel sistema giuridico romano o in quello auspicato da illuministi come il nostro Cesare Beccaria.

A tal proposito un chiarimento: si tratta naturalmente di una prevenzione che viene considerata nella particolare accezione di un sistema che previene i comportamenti antisociali nella massa degli individui facenti parte di una società, attraverso la minaccia costituita da una determinata ed inevitabile punizione di coloro che infrangono la norma.

L'Autore prosegue nell'analisi della prevenzione, della pena nella concezione classica e sviluppa una tesi oltremodo interessante.

In sostanza, egli sostiene, la pena nei sistemi « classici » è, in sé, riaffermazione dei valori di socialità isolati, monito a chi si sente tentato dall'idea di infrangere la legge, coercizione del reo al fine di evitare la ripetizione di atti antisociali.

Il Solivetti a questo punto pone la questione in termini dialettici trasferendola nei tempi attuali e dandole particolare vivacità e significanza.

Infatti, ad avviso dell'Autore (e di tanti altri) il concetto di prevenzione è attualmente anche qualcosa di diverso, è l'idea di un superamento in sé, verso una prospettiva di pura risocializzazione.

Vale la pena di riportare interamente il pensiero dell'Autore che, a tal proposito, così si esprime: « la prevenzione rappresentava una volta semplicemente una finalità del sistema generale, finalità che si tentava di raggiungere con metodi repressivi; attualmente, invece, la prevenzione è diventata metodo in sé, forma di trattamento nei confronti dei soggetti che mettono in atto comportamenti antisociali.

Nelle legislazioni più avanzate, oggi, il reato commesso interessa, non tanto più come elemento causale e giustificativo della pena, quanto come indizio della pericolosità sociale dell'autore e come momento di partenza di un processo di risocializzazione del deviante... La sentenza del tribunale penale rappresenta, oggi, sempre di più il tentativo di definire le modalità attraverso le quali si può fare sì che l'autore di comportamenti inaccettabili dalla società non continui a manifestare tali comportamenti » (pagg. 13-14).

Prendendo le mosse da siffatta prospettiva, l'Autore si pone in modo piuttosto perentorio la domanda se il passaggio da un sistema rigido di dipendenza della pena dal reato (*nulla poena sine crimine*) ad un sistema che valuta vari e complessi parametri (come la pericolosità del soggetto, il livello di risocializzazione, ecc.) ai fini di un giudizio e di un trattamento con spiccate caratteristiche e precisi contenuti di prevenzione e di rieducazione, possa intaccare i principi di libertà e di certezza del diritto.

La risposta, meditata nel contesto di un'analisi attenta, è puntuale e precisa: le aberrazioni che si possono prevedere come conseguenza di un sistema tutto orientato in termini preventivo-rieducativi, non dovrebbero essere eccessive e, comunque, più gravi di quelle che si verificano in un sistema « rigido ».

Superato tale punto, l'Autore si pone il problema della efficienza della sanzione penale come deterrente; l'analisi, storica e tecnica, che egli conduce, su tale importante aspetto, è densa di autentica critica.

Vediamo: « In Gran Bretagna la convinzione che l'entità della pena dovesse essere commisurata solo al delitto andò gradatamente perdendo terreno. Si cominciarono ad affermare altri principi, come quelli che volevano che la sentenza tenesse conto di condizioni particolari dell'autore del reato, quali la minore età, la malattia mentale, la condotta tenuta precedentemente al delitto.

Con la introduzione di queste eccezioni, la norma penale cominciava a trasformarsi da espressione di una concezione che vedeva nel comportamento antisociale, semplicemente, la violazione oggettiva di un comando, a espressione di una concezione che puntava a prendere in considerazione l'autore del reato, nella sua qualità di soggetto agente. In questa nuova concezione " soggettiva " c'è già in luce il superamento della ideologia della espressione verso più moderni concetti di trattamenti e di risocializzazione come fattori di prevenzione.

Quanto detto può essere visto come un esempio della inefficienza, ai fini preventivi, di una politica fondata sulla capacità deterrente di gravi sanzioni penali ».

La disamina storica e l'analisi dei casi concreti, in cui il deterrente della sanzione penale trova effettiva applicazione, porta l'Autore a concludere, proprio sulla base dei dati emersi, per la seria necessità di un ricorso a sistemi preventivo-rieducativi.

A tale conclusione non si può non pervenire dopo aver accertata la sostanziale inefficacia dello strumento puramente repressivo.

L'inefficacia dello strumento repressivo viene analizzata nelle molteplici e differenti forme degli effetti della minaccia della pena del carcere, degli effetti della medesima carcerazione, degli effetti della pena di morte.

Tali forme vengono diffusamente trattate in tre ampi paragrafi ricchi di vedute e prospettive sociologiche, criminologiche, psicologiche.

Particolarmente interessanti mi sembrano le considerazioni dell'Autore in ordine alla minaccia della pena del carcere e a quest'ultimo come strumento di prevenzione di nuovi delitti.

Tali considerazioni, peraltro giustamente scettiche, muovono da dati forniti dalla realtà sociale in genere e penitenziaria in specie: « La pena del carcere, oltre ad un effetto di segregazione del colpevole dalla società, dovrebbe avere una funzione preventiva, derivata dalla sua capacità deterrente. La capacità di dissuasione del carcere do-

vrebbe nascere dal fatto che esso costituisce il momento di realizzazione della minaccia insita nella sanzione penale. Inoltre, il carcere dovrebbe avere una funzione preventiva in senso secondario, in quanto momento di risocializzazione dell'autore di comportamenti antisociali.

Ora, non sembra che il carcere si sia dimostrato uno strumento di successo, sia nel primo che nel secondo caso. Come momento di realizzazione della minaccia insita nella sanzione penale, non sembra che il carcere costituisca un sufficiente deterrente. Ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, dove da quasi mezzo secolo il codice penale è rimasto nella sua sostanza inalterato, ci troviamo di fronte ad un aumento continuo del numero dei reati denunciati, soprattutto di reati di una certa gravità, come scippi, furti aggravati di vario genere, reati contro l'economia e la fede pubblica, rapine, sequestri. Eppure, i giudici non hanno mai smesso di emettere condanne alla pena del carcere: non c'è stata una improvvisa minore severità contro le persone riconosciute colpevoli, che possa fare pensare ad una diminuzione parallela del deterrente costituito dalla minaccia del carcere. Anzi, il potenziale autore di atti antisociali sa benissimo che oggi rischia di passare anni in carcere in attesa di giudizio, a prescindere dalla sua colpevolezza, che verrà vagliata effettivamente solo al momento del processo.

Nelle carceri italiane, quasi due terzi dei detenuti non sono stati ancora giudicati colpevoli di qualcosa: sono semplicemente in attesa di giudizio il che significa che alla minaccia della carcerazione come concretizzazione della sanzione penale, si aggiunge la minaccia della carcerazione in attesa di giudizio, che prescinde da una condanna ».

Come chiaramente si evince da quanto sopra la minaccia della pena del carcere non è un deterrente per i motivi i più vari tra i quali quelli che l'Autore ha posto in particolare risalto.

Meno che mai il carcere si è rivelato strumento di prevenzione di nuovi delitti.

L'esperienza specifica c'insegna, in modo altissimo e convincente, che l'apparato detentivo può portarci ovunque ma non sul terreno della prevenzione, ma non su quello della rieducazione.

La realtà dei Paesi nei quali gli aspetti situazionali penitenziari sono tra i più significativi è in proposito istruttiva.

Assai convinto mostra di essere l'Autore: « Se la minaccia del carcere si è rivelata assai poco capace di effetti positivi, la pena del carcere si è rivelata ancora meno utile come fattore di prevenzione di nuovi delitti. La situazione, sotto questo profilo, è penosamente simile in tutti i Paesi dell'area occidentale (che sono poi gli unici per i quali è possibile — e non sempre — ottenere dei dati statistici minimamente attendibili). Ad esempio, negli Stati Uniti, nonostante il fatto che cifre notevoli vengano spese per il miglioramento degli istituti penitenziari e per lo studio di nuovi metodi di trattamento in detenzione, più della metà di coloro che passano per il carcere vi ritornano entro breve termine ».

L'Autore, incalzando nella sua critica, afferma che certi dati relativi ad una dimostrazione della funzione di prevenzione del carcere si rivelano surrettizi ed apparenti: ... « Quindi, paradossalmente il carcere si dimostra positivo solo per quelle persone che probabilmente non avrebbero alcun bisogno e che reagirebbero positivamente anche a misure non detentive; mentre, proprio nei confronti di quelle persone che hanno sperimentato il carcere più volte — e che quindi più avrebbero bisogno di un'efficace risocializzazione — il carcere realizza i suoi più bassi livelli di successo ».

Non v'è dubbio, è ormai convinzione acquisita da più parti, che il carcere non solo non educa, ma danneggia sensibilmente il soggetto in detenzione annullandolo come persona.

La realtà penitenziaria nelle sue prospettive educative e risocializzanti, è condizionata da esigenze di ordine, di sicurezza, di disciplina che sono ritenute prioritarie rispetto a quelle educative.

La mancata realizzazione di programmi di trattamento è negativamente criticata da una parte del pubblico e degli operatori penitenziari, i più o sono agnostici oppure propendono per l'affermazione dei principi della sicurezza.

L'Autore non ignora tale stato di fatto: « L'impostazione della istituzione carceraria in termini di sicurezza e di ordine, spiega il perché della sostanziale inefficacia di tutte quelle misure rivolte alla risocializzazione del detenuto che sono state tentate nelle carceri ».

Quanto sopra riportato chiarisce senza mezzi termini che l'A. non crede nell'efficienza dello strumento della carcerazione per la lotta alla criminalità, né tanto meno per una rieducazione o risocializzazione del soggetto detenuto.

Procedendo nella sua analisi il Solivetti si pone la problematica relativa alla pena di morte e, a tale proposito, fa notare che, come mezzo di lotta alla criminalità, la pena capitale appartiene alla cultura e alla società precedente la rivelazione illuminista, non fa parte di quelle pene che si manifestavano essenzialmente come afflizioni: pene « infamanti » come il marchio o la gogna, pene « corporali » come la fustigazione, la mutilazione... Alla base di questa pena afflittiva — sempre secondo l'Autore — vi è non solo una diversa « sensibilità » culturale nei confronti delle manifestazioni di sofferenza fisica... ma soprattutto un diverso rapporto tra governanti e governati, fondato non tanto sul consenso di questi ultimi, quanto sulla forza dei primi.

Le argomentazioni relative alla pena capitale partono da considerazioni delle realtà sociali varie e sono tutte ricche di contenuto critico e di dati convincenti specie quando essi si riferiscono allo studio della curva che hanno subito gli omicidi volontari in quei Paesi ove la pena di morte è stata abolita.

Nel 1950 la Commissione reale britannica che si occupò dello studio della pena capitale, nel concludere i lavori relativi affermò che l'abolizione di tale pena non aveva portato ad un incremento degli omicidi volontari.

Del resto nelle nazioni ove la pena capitale era stata reintrodotta i reati di omicidio volontario non erano diminuiti.

Gli stessi risultati raggiunse, nel 1962, il Dipartimento per gli affari sociali ed economici delle Nazioni Unite.

« Secondo gli studi del Dipartimento, né la sospensione, né l'abolizione della pena di morte comportano un aumento degli omicidi volontari: Austria, Germania Federale, Svezia, Olanda, Danimarca e molti Paesi dell'America Latina non hanno riportato effetti negativi, la Finlandia ha riportato una diminuzione di questi reati ».

Le conclusioni alle quali giunge l'Autore sono, come era già scontato, date le premesse, apertamente negative circa l'efficacia della pena di morte e di qualsiasi strumento repressivo.

L'esame logico e consequenziale delle misure alternative offre all'Autore possibilità notevoli di un'analisi sistematica dei metodi di trattamento in chiave preventivo-rieducativa che ha messo in pratica la Gran Bretagna, cioè il Paese che costituisce il più « alto ed antico esempio di lotta alla criminalità attraverso strumenti che non necessitano, se non in misura minima, dell'elemento repressivo-punitivo ».

A questo proposito, vengono sottoposti ad una analisi non soltanto i metodi rieducativi inerenti agli adulti, ma anche e soprattutto quelli relativi al delicato campo della risocializzazione dei minorenni con particolare riguardo a metodologie le più significative, ad innovazioni di un certo rilievo.

A tale minuta analisi — è appena il caso di accennarlo — l'Autore è sospinto dalla chiara certezza che il carcere e tutte le misure repressive sono non soltanto dannose, ma distruttive della persona umana.

In questa ottica le pene pecuniarie, obbligo del lavoro esterno svolto nella collettività, sospensione condizionale della pena, obbligo di sottomettersi alla supervisione e al controllo di un apposito funzionario, *probation*, sono al centro dell'attenzione precisa dell'Autore e costituiscono un formidabile strumento di risocializzazione lontano da ideologie repressive e da caotiche e irresponsabili organizzazioni « chiuse ».

Una trattazione sistematica delle misure rieducative dei minori occupa varie pagine del lavoro del Solivetti.

In relazione a ciò vengono poste in particolare rilievo:

a) *Discharge* — simile alla nostra sospensione condizionale della pena;

b) Pene pecuniarie — vengono imposte al termine di un procedimento penale;

c) *Probation* — si concretizza in una sospensione della pena sotto condizione che il *probationer* non commetta altri reati in un periodo determinato;

d) *Attendance Centres* — sono stati istituiti dal *Criminal Justice Act*, nel 1948, per venire incontro alle esigenze di controllo che manifestavano molti giovani colpevoli di piccoli reati;

e) *Fit Person Order* — originariamente l'impostazione tendeva a far frequentare a giovani, aperti ad un rapporto educativo, famiglie « adottive » presso le quali consumare i pasti in un clima oggettivamente rilevante. Nel 1971 il trattamento di *Fit Person Order* è confluito nella nuova figura del *Care Order*. I soggetti anche adesso vengono ospitati nelle strutture dei dipartimenti per i minori, e si cerca di smistarli verso istituti piccoli, del tipo familiare;

f) *Approved Schools* — non erano gestite dal *Prison Department* del Ministero dell'Interno, ma da organizzazioni private religiose o laiche e da Autorità locali. Al trattamento partecipano organizzazioni di volontari in scuole particolari. L'autorità statale effettua un controllo attraverso ispezioni, interventi manageriali, ecc.;

g) *Detention Centres* — consiste in una sanzione contro coloro che non sarebbe possibile educare con l'uso di sanzioni meno aspre come multe;

h) *Borstals* — sono considerati assieme al trattamento del *Probation* la massima espressione della politica riformista e del pragmatismo della civiltà britannica. I tribunali dovrebbero avere il potere di condannare a questi istituti i soggetti autori di reati, sotto l'età di 23 anni per un periodo di non meno di 1 anno e di non più di tre con un sistema di licenze;

i) *Remand Homes* — istituti scomparsi dopo l'applicazione dell'*Act* 1969 — erano istituti polifunzionali che erano gestiti da personale delle Autorità locali, accoglievano minori degli anni 17 con varie posizioni giuridiche.

L'Autore continua la sua disamina soffermandosi sulle modifiche e sulle innovazioni nei metodi di trattamento concludendola con un capitolo dedicato al controllo dell'uso delle droghe in Gran Bretagna.

In tale ultima parte del lavoro trova particolare spazio un'autentica verità: la Gran Bretagna adotta, da oltre sessanta anni, un sistema ampiamente terapeutico o, quanto meno, non punitivo.

Da ciò consegue che il parere dianzi accennato ha decisamente evitato l'aumento del numero dei tossicodipendenti.

Un metodo rigorosamente comparativo mette in evidenza e denuncia l'incremento del numero dei tossicodipendenti in altri Paesi ove è prevalso il sistema penitenziario.

Conclusivamente il volume del Solivetti offre una visione chiara del problema (*Ignazio Sturniolo*).

---

UGO FORNARI: *Il costo dell'essere diversi. Un modello di risposta ai problemi del disadattamento minorile in Piemonte*. Editrice Tirrenia Stampatori, Torino, 1980.

L'Autore che, nella trattazione della delicata tematica, si è avvalso della sua esperienza decennale, come consulente in una istituzione